



Assessorato tributi - Servizio Entrate

ALLEGATO A

RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE SULLA SCELTA DA EFFETTUARE TRA TARI TRIBUTO PUNTUALE E TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Dicembre 2021

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

La normativa Italiana prevede sul finanziamento del Servizio Rifiuti due tipologie di prelievo (*tributario e non tributario*) e tre modalità di tariffazione:

a) **La tassa sui rifiuti (TARI)** disciplinata dall'articolo 1, comma 640 e ss. (tranne i commi 667 e 668), legge 147/2013, che a seconda del metodo tariffario adottato si articola in due fattispecie:

a1) **TARI PRESUNTIVA**, se si adottano sistemi di tariffazione presuntiva;

a2) **TARI TRIBUTO PUNTUALE**, se si adottano modalità di misurazione puntuale;

b) **Tariffa rifiuti puntuale avente natura corrispettiva (denominata in breve TCP o TARIFFA CORRISPETTIVA o per alcuni anche TARIP)**. Il comma 668 della legge n.147/2013 prevede che: i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, disciplinare l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. **In tal caso la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La TCP non ha natura tributaria.**

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato in data 4 Novembre 2021, la determinazione n. 2/DRIF/2021 regolante il cosiddetto "MTR2" "APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025", con rilevanti novità in tema di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), che dall'anno 2022 non sarà più da approvare annualmente, in quanto avrà un orizzonte quadriennale, con aggiornamento biennale. Quindi diventa essenziale nella programmazione ragionare su un livello biennale, pur restando la possibilità di approvare le tariffe (ma non anche il PEF) e di modificare il Regolamento Tari annualmente.

2. L'APPLICAZIONE NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Il Comune di Reggio Emilia ha applicato **fino a metà 2019 la TARI presuntiva** mentre, grazie alla sperimentazione di un sistema di raccolta puntuale, è passato ad un **sistema di Tributo Puntuale dal 1° Luglio 2019**.

Il Servizio di raccolta rifiuti è svolto da Iren Ambiente S.p.A., si è in attesa, già da alcuni anni, dello svolgimento da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) della nuova gara per l'individuazione del gestore del bacino territoriale di Reggio Emilia. La gara verrà indetta, presumibilmente, a fine 2022/ inizio 2023, con aggiudicazione tra fine 2023 e 2024. Il Comune di Reggio Emilia, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 691 dell'art 1 della Legge 147/2013, con delibera di Consiglio Comunale, ha affidato biennalmente a partire dal 2014, e da ultimo fino al biennio 2020/2021, ad Iren Ambiente S.p.A anche la gestione ordinaria del tributo (attività di sportello, invio avvisi di pagamento, ecc...), dietro un compenso per CARC di 6,40 euro ad utente, oltre IVA, poi adeguati di circa 0,20 Euro ad utente nel 2021 per alcuni servizi aggiuntivi (PagoPa, sconti Covid). Questa modalità di affidamento diretto dei servizi di riscossione e gestione ordinaria della TARI, senza gara, è previsto eccezionalmente dalla normativa solo a favore dei soggetti che al 31/12/2013 svolgevano tale attività.

Tuttavia, con l'aggiudicazione della nuova gara per il Servizio di gestione rifiuti la suddetta modalità di gestione non sarà più possibile, quindi il Comune di Reggio Emilia, se dovesse decidere di continuare ad applicare la Tari Tributo, dovrà a partire da tale momento:

- **svolgere internamente tale servizio** (anche con un eventuale supporto esterno);
- **oppure affidarlo, tramite gara ad evidenza pubblica, ad un soggetto esterno iscritto all'Albo** di cui all'art 53 del D.Lgs 446/97, in questa ultima ipotesi non sarà possibile continuare ad usufruire dei servizi di Iren Ambiente S.p.A, né di altro gestore simile.

Se, invece, dovesse decidere di passare a tariffa corrispettiva, il vincitore della gara **affidatario del servizio** potrà continuare a svolgere il servizio di fatturazione e di riscossione, ai sensi del comma 668 della legge n. 147/2013.

La gestione straordinaria della Tari e la relativa attività di recupero evasione, essendo questa un tributo, è stata gestita dal 2014 ad oggi direttamente dal Servizio Entrate del Comune con il supporto di Municipia S.p.A, aggiudicatario della gara INTERCET-ER, in materia di supporto al recupero evasione.

3. LE SCELTE DA EFFETTUARE ENTRO FINE ANNO 2021

Pertanto, in vista della scadenza del biennio del suddetto affidamento, **il Consiglio Comunale deve decidere, possibilmente entro fine di dicembre 2021, se:**

PRIMA IPOTESI	SECONDA IPOTESI
Continuare ad applicare, per il prossimo biennio o triennio la Tassa	Passare dal 2022 a TARIFFA RIFIUTI corrispettiva

<p>sui Rifiuti – TARI (Tributo)</p> <p>- Approvando, a tal fine, con apposito atto (Convenzione/Disciplinare) con il gestore Iren Ambiente S.p.A., l'affidamento della sola gestione della riscossione ordinaria sul modello già deliberato dal Consiglio Comunale a fine 2019.</p> <p>- Continuando a gestire, come avvenuto finora, questa entrata come tributo con Entrate e Spese iscritte a bilancio del Comune, svolgendo direttamente la gestione straordinaria del tributo e tutta la relativa attività di recupero evasione.</p>	<p>In tal caso il Consiglio Comunale dovrà deliberare:</p> <p>- la definizione delle linee di indirizzo del passaggio a Tariffa corrispettiva, entro fine dicembre 2021, con contestuale approvazione del relativo accordo applicativo tra le parti - Disciplinare/Convenzione ;</p> <p>- approvare entro il termine di approvazione dei Bilanci - salvo proroga specifica per la TARI - il Regolamento sulla Tariffa corrispettiva, che sostituirà quello relativo alla TARI Tributo.</p>
--	--

Si evidenzia, inoltre, che nel 2024, con la prevista individuazione del nuovo soggetto gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti, **il passaggio a Tariffa corrispettiva diventerà una scelta quasi obbligata**, salvo che, nel frattempo, il Comune non investa in nuove risorse, sia in termini di personale (si stima almeno 5/7 persone in più rispetto alle attuali), sia di software/strumenti necessari per gestire la fatturazione di oltre 80 mila utenze di contribuenti, nonché per gestire l'attività di front e back office. Si tratterebbe di una scelta di difficile realizzazione, visti i limiti assunzionali degli ultimi anni.

Inoltre, per avere adeguate economie di scala e specializzazioni sarebbe, forse, necessaria una qualche forma di **Gestione associata** almeno su scala provinciale. Prova ne è che la stessa Iren S.p.A sta ricercando crescenti economie dimensionali avendo una struttura specializzata che gestisce oltre 70 Comuni in tre province.

Infine, l'alternativa all'affidamento al concessionario esterno abilitato diverso dal gestore del Servizio Rifiuti si ritiene più costosa e poco funzionale, viste le strette relazioni tra il Servizio di Gestione Rifiuti e la Gestione della riscossione ordinaria dei tributi. Vi è infatti una stretta correlazione tra le fasi di avvio/modifica/disdetta della singola utenza da un punto di vista tecnico (consegna, sostituzione dei contenitori, misurazione, ecc) e le fasi amministrativo-contabili di gestione delle tariffe (fatturazione e riscossione).

Trattandosi di una scelta molto importante con rilevanti effetti sia di tipo organizzativo/gestionali che di bilancio, di seguito nei punti 4 e 5 si illustrano, in apposite tabelle, sia le principali differenze tra Tari Tributo e Tariffa Corrispettiva, con i relativi **pro e contro**, evidenziando che si tratta di un'analisi che è stata effettuata considerando le guide ANCI/IFEL in materia, confrontandosi con i funzionari di ATERSIR e con quelli di Iren Ambiente S.p.A., nonché valutando le esperienze dei comuni che sono passati a Tariffa Corrispettiva in Regione:

- con Iren Ambiente S.p.A. (Comuni di Rubiera e di Felino);
- con AIMAG S.p.A. (Comuni di Carpi, di Soliera e di Novi), e da qualche anno progressivamente anche gli otto comuni dell'Area Nord, della Provincia di Modena -

Camposanto, Cavezzo, Concordia S.S., Medolla, Mirandola, San Felice S.P., San Possidonio, San Prospero);

- con Hera S.p.A (Castelfranco Emilia, e comuni contermini in provincia di Modena)

- ed infine il blocco di ALEA AMBIENTE S.p.A. (tredici comuni del Forlivese, compreso Forlì).

4. UN CONFRONTO TRA TARI TRIBUTO PUNTUALE E TARIP

TARI TRIBUTO PUNTUALE	TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA
<p>4.1 ASPETTI FISCALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non è soggetto ad IVA - Non risente delle contrastanti e mutevoli interpretazioni giurisprudenziali in materia <p>4.2 GESTIONE E COMPETENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> - È gestito dal Comune (determinazione, regolazione, applicazione e riscossione) o da soggetti specificamente incaricati per alcune funzioni (vedi Iren Ambiente S.p.A., per la gestione ordinaria e Municipia S.p.A. per il supporto alla gestione recupero evasione). - Il Comune è sottoposto, seppur parzialmente, insieme al Gestore, ai crescenti obblighi imposti dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia rendicontazione, comunicazione e trasparenza. <p>Nella commisurazione della tariffa il Comune deve tenere conto dei criteri di cui al dPR 158/99.</p>	<p>4.1 ASPETTI FISCALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - E’ soggetta ad IVA (lo dispone l’Agenzia delle Entrate). A parità di costi determina un minor carico economico sulle utenze, in particolare sulle Utenze Non Domestiche (UND), che possono "scaricare/detrarre" l’IVA pagata. <p>4.2 GESTIONE E COMPETENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> - La gestione della tariffa e della riscossione è del Gestore del Servizio di gestione Rifiuti. Consente al Comune di concentrarsi sulla attività di controllo e regolazione, lasciando al soggetto gestore l’applicazione e la riscossione della tariffa, ivi compresi gli adempimenti imposti da ARERA, che sono a totale carico del gestore. In capo al Comune resta comunque l’approvazione del Regolamento e delle Tariffe . - Controversa è la questione del soggetto e dell’organo competente ad approvare le tariffe. <ul style="list-style-type: none"> • la normativa regionale prevederebbe tale competenza in capo al Consiglio Locale d’Ambito, ossia ad ATERSIR; • per l’ANCI, invece, la competenza è del Comune. <p>Visti i dubbi interpretativi, attualmente in molti Comuni a TCP le tariffe vengono approvate sia da ATERSIR che dal Comune (sia dalla Giunta che dal Consiglio, in quanto anche tale competenza non è chiara: trattandosi di entrata di natura non</p>

<p>4.3 BILANCI E FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</p> <p>- Le entrate (e le spese) del tributo sono parte integrante del bilancio comunale.</p> <p>- Nel Piano Economico Finanziario (PEF) nella voce degli accantonamenti può essere incluso fino al 80% del Fondo Credito di Dubbi Esigibilità (FCDE) dell'anno a-2 (ossia dei due anni precedenti rispetto a quelli di riferimento), rilevato a consuntivo, con le modalità previste dalle norme di cui al punto 3.3 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo 8/2011.</p> <p>- Nella voce dei costi Comuni CCD del PEF si contabilizzano i crediti inesigibili, secondo la normativa vigente per enti locali se quanto accantonato nel FCDE non è sufficiente.</p>	<p>tributaria alcuni propendono per l'approvazione da parte della Giunta Comunale).</p> <p>- Il metodo di calcolo è definito dal Comune con proprio regolamento (anche ispirandosi al dPR 158/99), sulla base dei propri obiettivi specifici, nel rispetto della disciplina normativa speciale in materia (art.1, c. 667 e 668 L. 47/2013).</p> <p>- Misurazione regole del DM 20/04/2017</p> <p>4.3 BILANCI E FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</p> <p>- Le entrate e le spese non sono rilevate nel Bilancio del Comune.</p> <p>Da evidenziare comunque che non sussistono rischi di minore capacità assunzionali derivanti da un calo di circa 40 milioni di entrate correnti, in quanto in tema di rapporto spese di personale/entrate correnti Circolare del Ministero Interno (del 13/5/2020) ha chiarito che "(...) <i>i Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e, di conseguenza, hanno attribuito al gestore sia l'entrata da Tari corrispettiva sia la relativa spesa, considerano il costo del servizio previsto nel piano economico finanziario tra le entrate correnti ai fini della determinazione del valore soglia, al netto del Fondo svalutazione crediti riconducibile al piano finanziario (che svolge, in questo caso, la funzione di sterilizzare le entrate di dubbia esigibilità, assegnata al FCDE nel caso ordinario della Tari accertata in bilancio) (...)</i>", evitando così il verificarsi di una macroscopica disparità di trattamento.</p> <p>- Nel Piano Economico Finanziario (PEF) nella apposita voce gli accantonamenti possono essere inclusi solo nei limiti percentuali previste dalle norme fiscali (0,50 % annuo fino ad un limite massimo</p>
--	---

<p>4.4 SANZIONI E RECUPERO EVASIONE</p> <p>- In materia di sanzioni e recupero evasione si applica la normativa e il procedimento tributario, quindi dal Comune in tutte le sue fasi e con strumenti rafforzati rispetto a quelli patrimoniali.</p>	<p>del 5%) e non anche il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), come previsto invece dai Principi contabili degli enti locali Ai sensi del punto 16.3 del nuovo MTR ARERA (MTR2, quadriennio 2022-2025) nel caso di passaggio, a partire dal 2022, dal regime di Tari tributo a quello di Tariffa corrispettiva, la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti assume un valore decrescente nei 4 anni, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partendo da una soglia massima pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11; • fino ad un minimo, previsto per il 4° anno, pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali. <p>Inoltre nel PEF potranno essere inseriti i crediti inesigibili (crediti per i quali l'ente locale/Gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa).</p> <p>4.4 SANZIONI E RECUPERO EVASIONE</p> <p>- In materia di sanzioni e recupero evasione, la normativa di riferimento non è più tributaria ma patrimoniale. Pertanto il recupero avviene con strumenti privatistici da parte del Gestore, mentre l'accertamento delle sanzioni può essere delegato al Gestore, fermo restando la relativa irrogazione in capo al Comune.</p> <p>4.5 CONTENZIOSO TRIBUTARIO</p>
---	---

<p>4.5 CONTENZIOSO TRIBUTARIO</p> <p>- La competenza giurisdizionale per le controversie è delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionali, rispettivamente in primo e in secondo grado.</p>	<p>- La competenza giurisdizionale per le controversie è del Giudice Ordinario.</p>
---	---

5. PRO E CONTRO, PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, DELLA SCELTA DI PASSARE A TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TCP)

PRO	CONTRO
<u>LATO CONTRIBUENTI</u>	
<p>- Possibilità per le utenze non domestiche di DETRARRE l'IVA e, quindi, di fatto un minor costo per le imprese del 10% rispetto a quanto pagato con il tributo.</p> <p>- Nei primi anni, minori costi complessivi del PEF e quindi possibile minori tariffe (minori accantonamenti obbligatori a PEF per assenza/riduzione del FCDE, minori costi del personale del Comune addetto, assenza IVA sulla voce CARC a favore del Gestore)</p> <p>- Semplificazione dei rapporti con gli utenti che si rapportano solo con il soggetto Gestore (e non più anche con il Comune).</p> <p>A tal fine giova considerare che, nei Comuni che hanno attivato la Tariffa puntuale, si è riscontrato l'attenuarsi dei livelli di conflittualità con gli utenti.</p>	<p>NESSUNO <i>almeno finora segnalato o rilevato</i></p>
<u>LATO COMUNE</u>	
<p>Semplificazioni di Bilancio e gestionali, dovute al fatto che la maggior parte delle voci di entrata e di spesa non transiterebbero più a</p>	<p>- Rischi di minore "Governance" del Comune sul attività di gestione delle tariffe e delle riscossioni: passando tutto al Gestore ci può essere questo rischio ma</p>

<p>bilancio. Resterebbe la gestione degli Accertamenti e le relative spese per Recupero evasione della Tari 2021 e anni precedenti per i prossimi 5 anni, ma via in progressivo calo visto l'arco temporale del quinquennio per procedere a tali accertamenti. Ne consegue una semplificazione nella gestione delle attività contabili (caricamenti fatture, liquidazioni, ecc) e di quelle gestionali collegate (assenza di gestione dei rimborsi per Tari non dovuta, per versamenti errati, TEFA, ecc).</p> <p>Semplificazioni amministrative/burocratiche specie rispetto agli adempimenti ARERA, ma anche per gli obblighi di rendicontazione ad ATERSIR che ricadrebbero quasi totalmente sul gestore. Negli ultimi anni gli adempimenti stanno diventando sempre più pressanti e, soprattutto ARERA, predilige la gestione a tariffa corrispettiva, perché "più simile" agli altri servizi in rete. Si veda, in tal senso, l'ultimo documento sulla qualità, che imporrà ai Comuni di rivedere la propria regolamentazione. In pratica, secondo ARERA, quello che è previsto in norma non può essere derogato, ma quello che è rimesso alla potestà regolamentare comunale può essere deciso dall'Autorità stessa (come i termini dei rimborsi, di presentazione della dichiarazione, la misura degli interessi, ecc.). Se poi si considera che ARERA ha potere sanzionatorio nei confronti dei Comuni, ci sarebbero anche minori rischi di possibili sanzioni.</p> <p>- Conseguenti risparmi del costo del personale, attualmente impegnato nell'attività amministrativa e contabile della Tari.</p> <p>- Miglioramento equilibri di parte</p>	<p>al Comune resterebbe, comunque, l'attività di approvazione e definizione del Regolamento delle Tariffe nonché, seppur insieme ad ATERSIR, quella di approvazione delle tariffe e della definizione del Disciplinare della relativa applicazione. Tale rischio può essere evitato o, comunque notevolmente ridotto, prevedendo nella Convenzione un tavolo di coordinamento e momenti di monitoraggio e controllo sull'attività del Gestore. Anzi tale rischio si può trasformare in un'opportunità di maggior controllo e di monitoraggio, essendo il personale del Comune sgravato dai compiti più operativi.</p> <p>- Rischi di minori strumenti coercitivi e sanzionatori a disposizione essendo la TCP un'entrata patrimoniale.</p> <p>Sul tema controlli e sanzioni non essendo più entrata tributaria ma patrimoniale, affidata ad un soggetto diverso da una pubblica Amministrazione, ci sono rischi di minori strumenti a disposizione rispetto a quelli di una gestione diretta. Anche in questo caso, però, tali rischi possono essere ridotti o trasformati in opportunità, se adeguatamente impostati e previsti, sia in sede di regolamento che di Convenzione con il Gestore. Un'azienda privata può infatti essere più flessibile e rapida nelle misure di recupero e di controllo. Si possono definire strumenti e obiettivi sul gestore, perché quello che conta non dovrebbe essere solo sanzionare ma, soprattutto, incentivare i pagamenti spontanei generalizzati. In proposito si segnala che la Regione, ANCI-ER, ATERSIR stanno esaminando la possibilità di introdurre un percorso di Tax compliance, nel senso di favorire l'adempimento spontaneo, senza applicazioni di sanzioni (<u>modello Agenzia delle entrate</u>, anche se, in tal caso, è prevista la regolarizzazione con Ravvedimento operoso). Nei fatti si punta a forme di recupero extragiudiziale. Come evidenziato nel <i>FOCUS SUI RIFLESSI DI</i></p>
--	---

<p>corrente del Bilancio, almeno a regime o in anni “normali”. Non dovendo più accantonare a bilancio il con la Tari il FCDE, e considerato che è consentito finanziare fino all’80% del FCDE (dei due anni precedenti), si ha un beneficio pari normalmente al 20% della quota di tale fondo. Inoltre in una fase di aumento degli insoluti, come si sta verificando negli ultimi anni, anche a causa crisi economica Covid, il FCDE da inserire a Bilancio preventivo è in crescita rispetto a quello a consuntivo dei due anni precedenti, il Comune deve finanziare con risorse proprie parte del FCDE. Si rimanda per i dettagli allo specifico Focus sui riflessi sul Bilancio.</p>	<p><u>BILANCIO</u>, non si stimano, almeno per i prossimi anni, in caso di passaggio in TCP significative variazioni rispetto alla scelta di mantenimento del regime TARI.</p>
---	---

6. FOCUS SUI RIFLESSI DI BILANCIO

Teoricamente, ipotizzando un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), inserito a Bilancio per TARI 2022 pari al 2021, e un trend costante dello stesso negli anni, sia a preventivo che a consuntivo (visto che nel PEF va inserito il FCDE a consuntivo dei due anni precedenti), il beneficio sarebbe pari al 20% della quota accantonata a FCDE nel bilancio di previsione, in quanto al massimo nel PEF si può inserire 80% del FCDE a consuntivo anno a-2, e quindi un 20% minimo è a carico del bilancio comunale. **In realtà, però, il risparmio effettivo sui vari bilanci può subire rilevanti variazioni,** in quanto da un anno all’altro varia il FCDE da inserire in bilancio, sia a preventivo (tendenzialmente in crescita visto l’incremento degli insoluti), sia a consuntivo.

Nel 2021, a Bilancio assestato, il valore del FCDE del Comune è circa di 3,2 milioni di FCDE TARI e, ipotizzando per il 2022 pari importo (ma potrebbe essere anche superiore) e quindi, teoricamente, in condizioni standard, ci sarebbe un beneficio nel passare a TPC di minori costi da finanziare con risorse di Bilancio diverse da tariffa pari a 640 mila euro. Nella realtà però i benefici sono mutevoli e spesso superiori, in quanto non vi è un trend costante negli anni. Nel 2019 (anno a-2) il FCDE Tari a consuntivo era 2,2 milioni, e quindi la quota massima dell’80% finanziabile da tariffa nel PEF 2021 era stata di 1,8 milioni di euro, e si era dovuta finanziare con risorse del Comune la differenza di 1,4 milioni (3,2 -1,8 milioni di euro). Complessivamente lo squilibrio del 2021 tra Entrate da tariffa e Spese era stato di 1,8 milioni, dato da 1,4 milioni di quota di FCDE non finanziata da tariffa, 320 mila di quota immobili comunali, 200 mila di Fondo per agevolazioni Tari legate al basso dato ISEE, a cui sottrarre circa 120 mila di quota di costi di personale comunale finanziati da tariffa. Nel caso si passaggio a TCP resterebbe solo una quota da finanziare con risorse di bilancio, stimata in circa 500/600 mila euro per la quota per Immobili comunali (ancora da stimare ma

probabilmente in crescita attorno ai 300/350 mila euro) e la quota per Agevolazioni sociali ISEE, di cui all'Accordo con i Sindacati (ancora da quantificare ma si stima circa 200/250 mila euro), non dovendo più finanziare con risorse di bilancio parte del FCDE. **Un beneficio quindi sul 2022 rispetto al 2021 sul disequilibrio tra entrate da tariffa rifiuti e spese, da finanziare con risorse di Bilancio, pertanto di circa 1,3/1,2 milioni.**

A fronte di questo miglioramento sul lato minori spese, sul lato entrate da recupero evasione non si stimano rilevanti variazioni, almeno per i prossimi anni, rispetto al trend che si avrebbe restando in Tari Tributo in quanto:

a) nei prossimi 5 anni si potrà continuare a svolgere un'azione di accertamento tributario da parte degli Uffici del Comune con il supporto di Municipa S.p.A., fino all'anno d'imposta di competenza del 2021, visto la possibilità di accertare posizioni pregresse per 5 anni prima della prescrizione. In ogni caso, come evidenziato precedentemente, tra 2 anni la scelta di passare a TCP sarebbe comunque molto probabile e quindi l'azione di maggior accertamento tributario sarà limitata nel tempo;

b) l'azione di recupero e gli elevati accertamenti degli anni compresi tra il 2018 e il 2021 hanno permesso di sistemare la base imponibile e la banca dati e, quindi, nel 2022 si stima comunque un calo delle somme accertate rispetto ai livelli massimi raggiunti nel 2019. Si stimano riscossioni per omessa e infedele dichiarazione e per sanzioni per omesso versamento per circa 1,1/1,2 milioni nel 2022, 0,7/0,8 milioni nel 2023 e 0,5/0,6 milioni nel 2024. La lotta all'evasione infatti, una volta sistemata la banca dati delle utenze, si limiterà sempre più al solo recupero degli insoluti, e in tal senso anche il Gestore IREN S.p.A. potrà realizzarla efficacemente, trattandosi di attività che normalmente svolge, non solo per i rifiuti, ma anche per i servizi di fornitura di gas e di acqua;

c) inoltre, vi è la volontà della Regione Emilia Romagna di elaborare una proposta di articolazione tariffaria che prescinderebbe completamente o comunque in modo prevalente dalle superfici degli immobili. Sicché, nel medio periodo, il recupero dell'evasione, inteso come recupero di maggiori superfici accertabili, è destinato ad esaurirsi naturalmente;

d) con le modifiche recate dal D.Lgs. n. 116/2020 e la questione inerente la tassabilità o meno dei magazzini delle utenze relative alle attività industriali, occorre fare attenzione agli accertamenti di superfici, il rischio che si corre è quello di favorire la fuoriuscita dal servizio pubblico o lo sviluppo di contenziosi, con l'inevitabile incremento delle tariffe, perché è ben noto che se si riducono i costi le tariffe non si riducono in egual misura, visto che non addebitiamo effettivamente sulla base del costo dei rifiuti prodotti dalle singole utenze.